



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI

Il Giudice dott. Emmanuele Agostini

visti gli atti;

Premesso che:

- in data 25.10.2019 il sig. MELLACE CARMINE (C.F.: MLLCMN65C28D122S) nato a Crotona il 28.03.1965 ed ivi residente alla via Unione Europea 2/B, elettivamente domiciliato in Crotona Piazza Pitagora n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaella Lavigna (C.F.:LVGRFL81P65D122D - pec: raffaella.lavigna@avvocaticrotona.legalmail.it), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata ricorso, depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* della l. 3/2012, cui era allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, ivi compresa quella demandata all'O.C.C.;
- le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi, della dott.ssa Maria Simbari (C.F.: SMBMRA76R47D122C).

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi degli artt. 14 *ter*, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente è debitore non fallibile, essendo attualmente disoccupato e pertanto privo di reddito, fatta eccezione per la percezione di una pensione di inabilità di €308,56 mensili;
- che, quindi, il ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 *ter*, co. 3, l. cit.;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed



attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ex art. 14 *ter*, co. 5, l. cit.;

- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che, pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 *ter* l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. b) appare una evidente svista del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 3/2012 n. 3 e successive modifiche

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di MELLACE CARMINE (C.F.: MLLCMN65C28D122S);

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Maria Simbari (cfr. art. 15 co. 8), con studio in Crotone (KR), via int. Marina n. 66 P, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e s.s. l. cit.;

DISPONE

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

Dato atto che

- ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, co. 1, l. n. 3/2012;
- ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

FISSA

ex art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) e ex art. 14 *ter*, co. 6, lett. b), l. cit., **il limite di quanto**



occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia (coniuge e due figli maggiorenni e non occupati) in €8.880,00 annui, corrispondenti a quanto percepito in forza delle pensioni di €308,56 ed €292,88, rispettivamente percepite dal debitore e dal coniuge, oltre ad un modesto aiuto da parte di parenti;

ORDINA

ex art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. e) al debitore la consegna o il rilascio dei beni (con esclusione della vettura indicata in ricorso, necessaria per le esigenze di famiglia, specialmente di ordine medico) facenti parte del patrimonio di liquidazione, non ravvisandosi gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi;

DISPONE

che la domanda di liquidazione e il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese, nel caso in cui il ricorrente sia imprenditore (art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. c), pubblicati sul sito internet del Tribunale di Crotona e trasmessi, a cura del liquidatore, ai creditori indicati nella domanda (art. 14 *quinquies* co. 2, lett. c);

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto, ove il patrimonio comprenda beni immobili e mobili registrati, nella Conservatoria dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotona e presso il P.R.A. territorialmente competente (art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. d);

MANDA

alla cancelleria delle procedure concorsuali per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Crotone, li 8 febbraio 2020

Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini

